



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n.199 TFT 16 del 10 dicembre 2019

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### **Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

#### **Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## **Decisioni del Tribunale Federale Territoriale**

**Riunione del giorno 10 dicembre 2019.**

**Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Carmelo Franco ed il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.**

### **DEFERIMENTI**

**Procedimento n. 38/B**

**Presidente Avv. Francesco Giarrusso - relatore**

**Componente Avv. Giuseppe Dacqui**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI:  
VENUTO CARMELO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA' ASD POLISPORTIVA PACECO  
1976);  
A.S.D. PACECO 1976;**

La Procura Federale con nota 5709/82 pfi19-20 ms/CS/EP del 04 novembre 2019 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate:

- a) Il sig. Marino Salvatore, presidente società A.S.D. Polisportiva Paceco 1976 per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. vigente, in relazione all'art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F., per non avere dato esecuzione, nei termini previsti dalla predetta disposizione, al lodo arbitrale emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D. con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Nastasi Baldassarre, era stato dichiarato l'obbligo della società A.S.D. Polisportiva Paceco 1976, di cui il soprannominato è legale rappresentante, di corrispondere al Baldassarre Nastasi la somma complessiva di € 5.503,00;
- b) A.S.D. Polisportiva Paceco 1976 per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell'art. 6 comma 1 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Marino Salvatore, presidente, come sopra descritto.

All'udienza odierna, benché regolarmente convocati nessuno dei deferiti è comparso né ha fatto pervenire, nei termini, memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a carico del sig. Marino Salvatore la inibizione di mesi sei

a carico della società A.S.D. Polisportiva Paceco 1976 l'ammenda di € 600,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale risulta provato quanto dedotto in deferimento, ed in particolare che con raccomandata del 21.10.2018, diretta all'A.S.D. Paceco 1976, la segreteria del Collegio Arbitrale presso la LND ebbe a comunicare alla predetta Società il lodo arbitrale, instaurato A.S.D. Paceco 1976 istanza del sig. Nastasi Baldassarre, e pubblicato sul C.U. n.5/2018 dell'11.10.2018 con cui si condannava l'A.S.D. Paceco 1976 a pagare al predetto tesserato, entro trenta giorni dalla comunicazione, la complessiva somma di € 5.503,00.

Detta raccomandata risulta essere pervenuta alla odierna deferita in data 27.10.2018 ma non venne consegnata risultando assente il destinatario che, inoltre, non si è curato di ritirarla nei termini per cui è stata restituita al mittente in data 30.11.2018.

In assenza di specifica contestazione dei fatti, ed in ossequio del disposto dell'art. 115 c.p.c. (che trova specifica applicazione giusto il richiamo alle norme processual-civilistiche operato dal Codice di Giustizia del CONI), la circostanza di cui in deferimento deve intendersi provata.

Alla responsabilità del Presidente consegue la responsabilità diretta della Società.

In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale vanno accolte nei limiti di cui in dispositivo tenendo conto che l'A.S.D. Paceco 1976, seppur ancora affiliata, risulta essere stata dichiarata inattiva giusto quanto pubblicato sul C.U. 476 del 18/06/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Al sig. Marino Salvatore mesi sei di inibizione;

Alla A.S.D. Paceco 1976, l'ammenda di € 100,00 e punti uno di penalizzazione in classifica da scontarsi dalla prima squadra A.S.D. nell'eventuale campionato che sarà disputato dalla società.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite per quanto di loro rispettiva competenza.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 del C.G.S.

Il Presidente relatore  
Avv. Francesco Giarrusso

#### **Procedimento n. 40/B**

**Presidente Avv. Francesco Giarrusso**

**Componente Avv. Giuseppe Dacqui**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Baldari Andrea (Presidente Società A.S.D. Atletico Messina all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Atletico Messina

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5769/544 del 5/11/19:

Il sig. Baldari Andrea, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Messina, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del previgente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38 comma 1 N.O.I.F., per non aver consentito o comunque non impedito al tecnico sig. Boemi Francesco di svolgere l'attività di allenatore durante il Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2017/2018, nonostante non fosse in regola con il tesseramento presso il settore tecnico; la società A.S.D. Atletico Messina ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del previgente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal sig. Boemi Francesco.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Baldari Andrea, Presidente della società A.S.D. Atletico Messina all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Atletico Messina.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2017-18 disputate dalla A.S.D. Atletico Messina è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Boemi Francesco, tecnico non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Atletico Messina Sig. Baldari Andrea omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Baldari Andrea, Presidente della società A.S.D. Atletico Messina all'epoca dei fatti;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Atletico Messina.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Francesco Giarrusso

## **Procedimento n. 531/B**

**Presidente Avv. Francesco Giarrusso**

**Componente Avv. Giuseppe Dacqui**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Real Finale (oggi A.S.D. Cephaledium);

sig. Giamo Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Real Finale oggi A.S.D. Cephaledium);

sigg. Gennaro Alessio, Greco Andrea, Liberto Danilo e Longo Giuliano, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Promozione - stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 23/10/19 proc. 5180/503 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate

ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Real Finale (oggi A.S.D. Cephaledium);

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Giamo Giovanni;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Gennaro Alessio, Greco Andrea, Liberto Danilo e Longo Giuliano.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2016/2017 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretutto dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Real Finale (oggi A.S.D. Cephaledium);

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Giamo Giovanni;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Gennaro Alessio, Greco Andrea, Liberto Danilo e Longo Giuliano.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Francesco Giarrusso

## **Procedimento n. 532/B**

**Presidente Avv. Francesco Giarrusso**

**Componente Avv. Giuseppe Dacqui**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

S.S.D. Alba Alcamo 1928 s.r.l.;

sig. Marchese Baldo (Presidente all'epoca dei fatti della S.S.D. Alba Alcamo);

sigg. Conteh Mustapha, Evola Amedeo, Grillo Giorgio P., Imperiale Simone e Lauricella Mauro, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Seconda Categoria stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Reg. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 24/10/19 proc. 5222/1382 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 1.200,00 a carico della società S.S.D. Alba Alcamo 1928 s.r.l.;

l'inibizione di mesi dodici a carico del Presidente deferito sig. Marchese Baldo;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Conteh Mustapha, Evola Amedeo, Grillo Giorgio P., Imperiale Simone e Lauricella Mauro.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 150,00 a carico della società S.S.D. Alba Alcamo 1928 s.r.l.;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Marchese Baldo;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Conteh Mustapha, Evola Amedeo, Grillo Giorgio P., Imperiale Simone e Lauricella Mauro.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Francesco Giarrusso

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente f.f.  
Avv. Francesco Giarrusso

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 10 dicembre 2019**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI